

Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige – Südtirol Regolamento del Comitato Consultivo della Provincia di Bolzano

Capo I GENERALITÀ E SCOPO

Art. 1

Il Comitato Consultivo Provinciale della provincia di Bolzano (CCPB), nel seguito denominato COMITATO, costituito con delibera del Consiglio Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige - Südtirol nr. **/2009 del **/**/2009, esercita le funzioni a lui delegate con il presente regolamento.

Art. 2

Il COMITATO, nel quadro del decentramento interno all'Ordine Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol, nell'ambito territoriale di sua appartenenza, garantisce qualificata rappresentanza dell'Ordine Regionale.

Art. 3

In applicazione dei principi di cui agli artt.1 e 2 del presente regolamento, al COMITATO sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. concorrere alla formulazione delle linee programmatiche dell'Ordine Regionale, secondo le particolarità dell'ambito territoriale di appartenenza;
- b. rappresentare, in sinergia con lo stesso o su delega, l'Ordine Regionale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli iscritti;
- c. implementare, nell'ambito territoriale di appartenenza, le linee programmatiche di cui al punto a);

Capo II NORME REGOLAMENTARI DELL'ATTIVITA'

Art. 4

Il COMITATO è emanazione del Consiglio Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige - Südtirol, viene eletto dallo stesso secondo le modalità previste al Capo IV del presente Regolamento e decade con il Consiglio stesso.

Art. 5

Il COMITATO è formato da cinque iscritti all'Ordine Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige - Südtirol residenti nella provincia di Bolzano, di cui quattro eletti con le modalità previste dal Capo IV del presente regolamento ed uno designato al proprio interno dal Consiglio Regionale.

Art. 6

Gli eletti sono nominati membri effettivi del COMITATO con delibera del Consiglio Regionale entro trenta giorni dalle votazioni.

Art. 7

Il COMITATO, a pena di decadenza, dovrà riunirsi in seduta plenaria entro i trenta giorni successivi alla delibera di nomina.

Art. 8

Il COMITATO nella seduta plenaria, presieduta dal membro più anziano per iscrizione all'Ordine Regionale, dovrà provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e di altre eventuali attribuzioni, dandone immediata comunicazione all'Ordine Regionale.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono nominati dai membri del COMITATO con votazione a maggioranza.

A nomina avvenuta, l'Ordine Regionale comunica agli Enti c/o Amministrazioni della Provincia di Bolzano, l'avvenuta elezione del CCPB con l'indicazione dei componenti e le relative cariche.

Art. 9

Il COMITATO si riunisce almeno una volta ogni due mesi e può convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea degli iscritti all'Ordine Regionale della provincia di Bolzano dandone comunicazione preventiva al Consiglio dell'Ordine Regionale.

Le convocazioni delle riunioni e delle eventuali assemblee, completa dell'ordine del giorno, dovranno essere preventivamente inviate per conoscenza al Consiglio dell'Ordine Regionale.

Di ogni riunione il Segretario redige verbale su apposito registro fornito dall'Ordine Regionale che, controfirmato dal Presidente, deve essere inviato al Consiglio Regionale dell'Ordine entro dieci giorni dalla data della riunione.

La riunione del COMITATO è valida se è presente la maggioranza dei Componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della Seduta.

Art. 10

Al COMITATO sono riconosciuti i rimborsi delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Regionale a seguito di presentazione della relativa documentazione di spesa al Consiglio stesso.

Art. 11

Il COMITATO può essere dichiarato, con delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine, decaduto per uno dei seguenti motivi:

- a. perseguimento di una politica geologica provinciale in contrasto o in opposizione alle indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol;
- b. impossibilità di elezione del Presidente;
- c. non ottemperanza delle disposizioni di carattere finanziario e/o amministrativo relative al suo funzionamento;
- d. mancata convocazione del Comitato Consultivo Provinciale per più di sei mesi;

Art. 12

Il Presidente e/o il Vice Presidente e il Segretario possono essere dichiarati decaduti dalla carica, quando non godano più della fiducia della maggioranza del Comitato mediante l'approvazione a maggioranza di specifica mozione.

In tal caso il Comitato Consultivo Provinciale, su convocazione del Componente anziano, dovrà eleggere il nuovo Presidente e/o Vice Presidente e/o Segretario entro trenta giorni con le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento.

Tali provvedimenti dovranno essere comunicati immediatamente al Consiglio Regionale.

Art. 13

I singoli componenti del COMITATO vengono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio dell'Ordine Regionale quando:

- a. operino, con o senza l'approvazione del COMITATO, ponendo in essere comportamenti professionali in difformità o in opposizione alle indicazioni di politica geologica approvate espressamente dall'Ordine Regionale;
- b. non ottemperino alle disposizioni di carattere finanziario e/o amministrativo relative al funzionamento del COMITATO.

Art. 14

Le dimissioni o la decadenza per qualsiasi causa di uno dei componenti del COMITATO dovranno essere immediatamente comunicate al Consiglio Regionale che procederà, entro 10 giorni, a nominare in sostituzione il primo dei non eletti.

Art. 15

La corrispondenza del COMITATO dovrà essere redatta su carta intestata dell'Ordine Regionale dei Geologi del Trentino Alto Adige con sottotitolo del COMITATO Consultivo Provinciale e protocollata su apposito giornale protocollato vidimato dalla Segreteria dell'Ordine Regionale.

Tutta la corrispondenza, anche quella in arrivo, dovrà essere inviata in copia alla Segreteria Regionale alla quale dovranno essere, altresì, trasmesse copia di eventuali documenti, manifesti, articoli e ogni altro intervento pubblico che il COMITATO ponga in essere.

Capo III

ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO PROVINCIALE

Art. 16

Il COMITATO, in applicazione degli artt.1, 2 e 3 del presente regolamento, esercita le seguenti funzioni oltre ad eventuali attribuzioni straordinarie di volta in volta demandate dal Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi e sempre nell'ambito delle deleghe prefissate, con linee programmatiche elaborate di intesa fra Ordine Regionale e COMITATO:

- a. agisce nei confronti delle Amministrazioni locali nell'interesse della categoria e di una corretta gestione del territorio e delle risorse;
- b. partecipa, in rappresentanza ufficiale del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi, su delega dello stesso o in sinergia con lo stesso, a dibattiti e seminari aventi attinenza con i problemi del territorio;
- c. rappresenta l'organismo di collegamento tra il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi e gli iscritti, collaborando con il Consiglio Regionale per rendere operanti l'iniziativa centrali e periferiche nei confronti degli iscritti o delle amministrazioni locali;
- d. assiste nelle pratiche di iscrizione i laureati in Scienze Geologiche della Provincia;
- e. assiste gli iscritti nella corretta compilazione delle parcelle o nella formulazione di preventivi;
- f. segnala e documenta al Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi, a tutela del titolo professionale, ogni abuso o attività illegale;
- g. collabora con la Segreteria dell'Ordine Regionale dei Geologi alla tenuta dell'elenco iscritti comunicando tempestivamente alla stessa ogni variazione in merito di cui viene a conoscenza;
- h. organizza a nome dell'Ordine Regionale dei Geologi e con la preventiva autorizzazione del Consiglio Regionale, manifestazioni culturali, informative e di aggiornamento con gli iscritti all'Albo;
- i. segnala tempestivamente alla Segreteria dell'Ordine Regionale dei Geologi manifestazioni pubbliche, bandi di gara che trattano argomenti inerenti l'ambito professionale;
- j. costituisce un archivio aggiornato a disposizione degli iscritti, delle Leggi Provinciali di interesse geologico e di eventuali altre norme o circolari emanate da Enti Pubblici della Provincia;
- k. compila trimestralmente un rendiconto delle spese, corredato da giustificativi da inviare alla Tesoreria dell'Ordine Regionale dei Geologi a fronte dei contributi erogati dallo stesso Ordine Regionale.
- l. partecipa con il Presidente o un suo delegato alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, ogni volta che viene convocato dallo stesso ed ogni volta che lo richiede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine Regionale.

Capo IV

NORME REGOLAMENTARI PER L'ELEZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI

Art. 17

Le elezioni del COMITATO hanno carattere provinciale e sono indette con delibera dal Consiglio dell'Ordine Regionale che dovrà convocarle nei trenta giorni successivi al suo insediamento.

Art. 18

Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti all'Ordine Regionale dei Geologi residenti nella provincia di Bolzano.

L'Ordine Regionale predisporrà, non oltre il trentesimo giorno precedente la consultazione, le liste elettorali inserendovi tutti gli iscritti all'Ordine Regionale della Provincia di Bolzano fino alla data della loro redazione.

Art. 19

Sono eleggibili tutti i geologi iscritti all'Ordine Regionale della Provincia di Bolzano non morosi o soggetti a sanzioni disciplinari in corso.

Art. 20

Le operazioni di voto avranno luogo in un seggio costituito da tre persone.

- a. il Presidente individuato tra i membri del Consiglio dell'Ordine Regionale e nominato dal Consiglio Regionale con la stessa delibera di convocazione delle elezioni prevista all'art. 17;
- b. due scrutatori individuati dal Presidente del seggio, prima dell'inizio delle votazioni, tra gli elettori del seggio inseriti nella lista degli aventi diritto al voto predisposta dal Consiglio Regionale.

Art. 21

Il voto dovrà essere espresso da ogni elettore personalmente mediante l'indicazione, su apposita scheda che gli sarà consegnata nel seggio dai componenti il seggio stesso, di un massimo di cinque nominativi scelti tra tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 22

Le schede di votazione, conformi all'allegato 1 del presente regolamento, saranno predisposte dall'Ordine Regionale e consegnate al Presidente del seggio in numero pari agli aventi diritto al voto maggiorato di una percentuale del 20%.

Art. 23

Prima dell'inizio del voto il Presidente del seggio ed uno scrutatore sigleranno un numero di schede pari al numero dei votanti inseriti nella lista degli aventi diritto al voto predisposta dal Consiglio Regionale.

Tali schede saranno quelle che saranno usate per il voto.

Le restanti schede saranno usate, dopo essere state siglate dal Presidente e da uno scrutatore, per eventuali sostituzioni di schede deterioratesi o da annullarsi per errore dell'elettore su richiesta di quest'ultimo, in tale ultimo caso la scheda annullata dovrà essere incollata rendendola di fatto illeggibile e conservata tra la documentazione del seggio.

Art. 24

Le operazioni di voto avranno inizio con l'insediamento del seggio e con l'espletamento dell'operazione prevista al primo comma dell'art. 23.

Una volta ultimata tale operazione e predisposta apposita urna sigillata il seggio è aperto al voto che potrà essere espresso dagli aventi diritto nelle sei ore successive.

Indicativamente i seggi apriranno alle ore 14 e chiuderanno alle ore 20 dei giorni fissati dall'Ordine Regionale.

Art. 25

Al termine delle operazioni di voto indicate dal precedente art. 24, si procederà qualunque sia stato il numero dei votanti all'immediato scrutinio delle schede.

Una volta terminato lo scrutinio il Presidente del seggio proclamerà eletti i cinque iscritti che avranno avuto il maggior numero di voti.

A parità di voti tra due o più iscritti l'ordine di preferenza, determinato in base all'anzianità d'iscrizione all'Ordine Regionale ed in caso d'ulteriore parità in base all'età, vedrà prevalere il più anziano.

Art. 26

Conclusasi l'operazione di scrutinio e proclamati gli eletti, sarà redatto verbale di tutte le operazioni:

Il verbale dovrà contenere:

- a. indicazione del Presidente di seggio;
- b. nomina degli scrutatori;
- c. indicazione dell'orario d'insediamento del seggio;
- d. numero degli aventi diritto al voto;
- e. numero dei votanti;
- f. numero di schede vidimate per le votazioni;
- g. numero delle schede deterioratesi o annullate per errore su richiesta dell'elettore;
- h. numero delle schede valide, bianche e nulle;
- i. indicazione dell'orario d'inizio e fine delle votazioni;
- j. indicazione di tutti i nominativi votati e dei relativi voti di preferenza;
- k. proclamazione degli eletti;
- l. eventuali contestazioni avvenute nel corso della votazione.

Art. 27

Il verbale delle votazioni e tutti gli altri documenti relativi alle stesse ivi comprese le schede valide, bianche, nulle, annullate, deteriorate e non siglate dovranno essere inseriti in un plico sigillato che dovrà pervenire alla sede dell'Ordine Regionale o per lettera raccomandata A.R. o consegnato dal Consigliere Regionale Presidente del seggio.

Art. 28

Il Consiglio Regionale dell'Ordine, una volta ricevuti i plichi contenenti la documentazione procederà alla sua verifica al fine di ratificare i risultati e di procedere alla nomina dei membri del COMITATO come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.